

# Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Beneficiari

Art. 4 Oggetto degli interventi

Art. 5 Interventi e spese ammissibili

Art. 6 Presentazione della domanda di contributo

Art. 7 Istruttoria delle domande

Art. 8 Formazione della graduatoria regionale.

Art. 9 Intensità e cumulabilità dei contributi

Art. 10 Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi alle UTI

Art. 11 Concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Art. 12 Revoca e rideterminazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Art. 13 Rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei beneficiari.

Art. 14 Norme transitorie

Art. 15 Abrogazioni

## **art. 1** Oggetto

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate") disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi diretti a favorire l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni dove sono residenti persone con disabilità permanenti di natura fisica, psichica o sensoriale.

## **Art. 2** Definizioni

1. Per barriere architettoniche ai fini del presente regolamento si intendono:
  - a) gli ostacoli fisici che costituiscono impedimento alla mobilità delle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1;
  - b) gli ostacoli che limitano o impediscono alle persone con disabilità individuate all'articolo 3, comma 1, la comoda e sicura usabilità di parti, attrezzature o componenti;

- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i non udenti.

### **art. 3 Beneficiari**

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le persone con disabilità permanente di natura fisica, psichica o sensoriale che incontrano ostacoli, impedimenti o limitazioni a usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, dell'edificio privato e delle sue parti comuni nel quale hanno o intendono portare la loro residenza anagrafica, aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 60.000 euro.
2. La situazione di disabilità di cui al comma 1 è comprovata da:
  - a) una certificazione di invalidità rilasciata dalla Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile operante presso le Aziende sanitarie o dalle altre Commissioni pubbliche competenti in materia di invalidità per gli invalidi del lavoro, di guerra, civili di guerra e invalidi per cause di servizio;
  - b) un certificato medico, in carta libera, qualora dalla certificazione di invalidità di cui alla lettera a), non risultino esplicitamente le obiettive difficoltà di deambulazione o mobilità che derivano dalla menomazione accertata.
3. I soggetti ricoverati in strutture sanitarie per eventi ad esito invalidante permanente che per rientrare a domicilio hanno bisogno di adeguamenti all'abitazione di residenza per abbattere le barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso o la fruibilità, possono presentare un certificato medico che attesti la patologia invalidante unitamente alla ricevuta di presentazione della domanda di accertamento dello stato di invalidità civile alla Commissione medica competente. La certificazione relativa all'effettivo riconoscimento dello stato di invalidità deve essere consegnata al Comune competente precedentemente alla concessione del contributo.

### **art. 4 Oggetto degli interventi**

1. Sono ammissibili a contributo, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati), gli interventi di superamento ed abbattimento delle barriere architettoniche che riguardano gli edifici esistenti alla data dell'11 agosto 1989 e sono finalizzati a garantire, in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia della persona con disabilità, l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio, nonché l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo.
2. Per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).
3. E' esclusa la concessione di contributi per la realizzazione di opere già obbligatorie ai sensi della legge 13/1989 e del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989.
4. Non sono finanziabili gli interventi già oggetto di contributo ai sensi di precedenti normative o del presente regolamento con esclusione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

5. A fronte di particolari esigenze della persona con disabilità non soddisfatte dai minimi dimensionali previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989, possono essere ammesse anche spese riguardanti interventi non compresi dal succitato decreto. Tali esigenze dovranno essere esplicitamente dimostrate e dichiarate in fase di presentazione della domanda.

## **art. 5** Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo i seguenti interventi da realizzare dopo la presentazione della domanda di contributo:

- a) Interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali:
    - 1) realizzazione di rampa inclinata;
    - 2) installazione di servo scala;
    - 3) installazione di piattaforma elevatrice;
    - 4) installazione di ascensore;
    - 5) installazione di corrimani;
  - b) Interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:
    - 1) servo scala;
    - 2) piattaforma elevatrice;
    - 3) ascensore;
  - c) ampliamento di porte;
  - d) realizzazione e adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani;
  - e) installazione di dispositivi di apertura e chiusura di porte o cancelli o finestre o tapparelle;
  - f) installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
  - g) adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento, sia nel caso in cui il progettista verifichi e attesti l'assenza di soluzioni tecnico-edilizie adeguate a garantire l'effettiva accessibilità all'interno del volume edilizio preesistente, sia nel caso in cui si dimostri che l'intervento di adeguamento sia più oneroso dal punto di vista economico rispetto a quello di ampliamento, fermo restando il rispetto dell'articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). Gli interventi riguardano l'adeguamento di:
    - 1) ingresso;
    - 2) soggiorno o cucina;
    - 3) servizio igienico;
    - 4) camera da letto;
  - h) acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica, se non forniti dal Servizio sanitario regionale e solo nel caso in cui la persona con disabilità sia in grado di fruire di tali dispositivi;
  - i) opere inerenti l'impianto elettrico, termico e idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche;
  - j) interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico e termico dell'unità immobiliare.
2. Sono inoltre ammissibili a contributo:
- a) l'Imposta sul Valore Aggiunto;
  - b) le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10 per

cento dell'importo dei lavori se, per la complessità o tipologia degli interventi da realizzare, è richiesta ai sensi della normativa vigente in materia di edilizia, l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato;

- c) le spese relative all'acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente.

3. Se l'intervento di eliminazione o di superamento delle barriere architettoniche riguarda la realizzazione di un ascensore condominiale è ammissibile a contributo esclusivamente la parte di spesa di competenza diretta della persona con disabilità.

4. La spesa ammissibile a contributo non può, in ogni caso, superare il limite massimo di Euro 50.000,00.

5. Al di fuori delle previsioni di cui al comma 1, non rientrano tra le spese ammissibili quelle relative all'acquisto e all'installazione di condizionatori, deumidificatori, impianti di riscaldamento, impianti di allarme o di videosorveglianza.

## **art. 6** Presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare domanda di contributo i soggetti indicati all'articolo 3 o coloro che su di essi esercitano la potestà, la tutela, la curatela, ovvero l'amministrazione di sostegno.

2. La domanda, redatta secondo l'allegato A al presente regolamento e in regola con l'imposta di bollo, è presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Comune dove è situato l'edificio o la singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

3. La domanda è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a) descrizione dello stato di fatto e delle opere da realizzare con quantificazione della spesa preventivata, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato B al presente regolamento;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo l'allegato C al presente regolamento, nella quale si dichiara:
  - 1) che il beneficiario è residente o si impegna a trasferire la propria residenza, entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, nell'edificio e/o nell'unità;
  - 2) di non avere/avere, ottenuto o richiesto, altri contributi pubblici o benefici fiscali per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per il quale si richiede il contributo;
  - 3) che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda/non riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servo scala, della piattaforma elevatrice o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente;
  - 4) che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;
  - 5) che le opere non sono state ancora eseguite ovvero che le attrezzature non sono state ancora acquistate o installate;

- 6) di essere in possesso di un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'articolo 3;
  - c) copia della certificazione di invalidità, eventualmente corredata dal certificato medico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) oppure copia della certificazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 3;
  - d) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
  - e) autorizzazione condominiale all'esecuzione delle opere se gli interventi riguardano opere non removibili da collocare nelle parti comuni dell'edificio;
  - f) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale.
4. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, deve essere presentata un'unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa di cui al comma 3, lettera a).
5. Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza.

## **art. 7 Istruttoria delle domande**

1. Il Comune, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, svolge l'istruttoria verificando la completezza della documentazione, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente regolamento e la congruità della spesa rispetto alle opere da realizzare.
2. In caso di necessità il Comune verifica in loco la presenza delle barriere architettoniche e richiede, una sola volta, l'eventuale documentazione integrativa o sostitutiva che deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine la domanda è dichiarata inammissibile.
3. I soggetti richiedenti possono procedere alla realizzazione degli interventi oggetto di richiesta dopo la presentazione della domanda senza necessariamente attendere il completamento dell'istruttoria da parte del Comune. Non può essere fatto valere alcun diritto in caso di mancata concessione del contributo per insufficienza di fondi ovvero per la presentazione di documentazione non conforme ai sensi del comma 4 o per la realizzazione di interventi diversi da quelli indicati all'articolo 5.
4. Qualora l'istruttoria evidenzi la non conformità al presente regolamento della documentazione presentata ovvero qualora non pervenga al Comune la documentazione integrativa entro il termine indicato al comma 2, l'ufficio comunale competente comunica per iscritto al richiedente l'inammissibilità della domanda previo adempimento di quanto previsto dall'articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Unioni territoriali intercomunali (UTI), costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), inviano alla Direzione regionale competente in materia di servizi sociali, di seguito Direzione

centrale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), un elenco delle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente e ritenute ammissibili, predisposto secondo l'allegato D al presente regolamento.

## **art. 8** Formazione della graduatoria regionale

1. La Direzione centrale, entro il 20 maggio di ogni anno, provvede a formare una graduatoria generale delle domande trasmesse dalle UTI.
2. La graduatoria è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, calcolati applicando i seguenti criteri:
  - a) classe di invalidità:  
attribuzione di un punteggio da un minimo di 20 a un massimo di 80 punti su 100 (80/100) alle domande di contributo che riguardano interventi da realizzare da parte dei soggetti individuati secondo le classi di invalidità suddivise per fasce di gravità di cui all'allegato E;
  - b) ISEE in corso di validità del nucleo familiare del beneficiario di cui all'articolo 3:
    - 1) attribuzione di 20 punti su 100 (20/100) a fronte di un ISEE fino a Euro 7.500,00;
    - 2) attribuzione di 15 punti su 100 (15/100) a fronte di un ISEE da Euro 7.501,00 a Euro 15.000,00;
    - 3) attribuzione di 10 punti su 100 (10/100) a fronte di un ISEE da Euro 15.001,00 a Euro 25.000,00;
    - 4) attribuzione di 5 punti su 100 (5/100) a fronte di un ISEE da Euro 25.001,00 a Euro 35.000,00;
    - 5) attribuzione di 0 punti su 100 (0/100) a fronte di un ISEE da Euro 35.001,00 a Euro 60.000,00;
3. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, che non avessero ancora ottenuto l'effettivo riconoscimento dell'invalidità entro il termine di invio delle domande alla Direzione centrale, come definito all'articolo 7, comma 5, viene attribuito il punteggio minimo indicato al comma 2, lettera a).
4. In caso di valutazione di parità in graduatoria, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria.
6. La graduatoria, approvata con decreto del Direttore competente, rimane in vigore fino al 31 dicembre dell'anno della sua approvazione e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendano disponibili in tale periodo di tempo.

## **art. 9** Intensità e cumulabilità dei contributi

1. I contributi previsti dall'articolo 1 sono determinati sulla base degli importi delle spese ritenute ammissibili, al netto di eventuali altri contributi o benefici fiscali ricevuti o richiesti per i medesimi interventi secondo i seguenti parametri:
  - a) per importi preventivati fino a Euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile;
  - b) per importi preventivati da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000 Euro;
  - c) per importi preventivati da Euro 10.001,00 a Euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000 Euro;

d) per importi preventivati da Euro 20.001,00 a Euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000 Euro.

2. L'importo del contributo concesso non può superare la somma di Euro 10.000,00, sia nel caso di presentazione di un'unica domanda che riguardi sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, sia nel caso di due o più domande presentate nel corso del medesimo esercizio finanziario.

3. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali, previsti per l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche, la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In caso di cumulo il contributo regionale è determinato sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del beneficiario.

#### **art. 10** Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi alle UTI

1. Entro il 30 maggio di ogni anno, nei limiti delle risorse disponibili, la Direzione competente provvede all'adozione del provvedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi alle UTI, secondo l'ordine di graduatoria dandone comunicazione alle UTI assegnatarie.

2. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi e vengono inserite dalle UTI nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 5 previa verifica della permanenza dei presupposti del diritto al contributo e della congruità dell'ammontare della spesa indicata al momento della presentazione della domanda. Se la spesa non è ritenuta congrua il richiedente può aggiornare l'importo della spesa inizialmente indicata con la presentazione di un nuovo preventivo di spesa. Tali domande devono, in ogni caso, essere corredate dalla certificazione ISEE in corso di validità nel limite della soglia di cui all'articolo 3, comma 1 e possono essere integrate da nuova documentazione attestante l'aggravamento dello stato di invalidità.

3. Ai fini della rendicontazione dei contributi, le UTI, presentano, entro il termine stabilito con il provvedimento di erogazione, la documentazione prevista dall'articolo 42 della legge regionale n. 7/2000 con l'elenco analitico dei contributi erogati redatto secondo l'allegato F al presente regolamento.

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato per una sola volta su motivata richiesta da parte delle UTI.

5. Nell'elenco dei contributi erogati dalle UTI di cui al comma 3 sono indicati anche i contributi revocati e rideterminati nei casi previsti dall'articolo 12, con l'indicazione della relativa motivazione. I contributi non erogati devono essere restituiti entro 60 giorni dal termine di cui al comma 3, ovvero dal nuovo termine concesso in caso di richiesta di proroga di cui al comma 4.

#### **Art. 11** Concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione di cui all'articolo 10, comma 1, le UTI provvedono alla concessione dei contributi ai soggetti beneficiari e alla comunicazione delle modalità di presentazione della documentazione di cui all'articolo 13 per l'erogazione degli stessi.

2. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 13, i Comuni accertano la regolare esecuzione delle opere, l'ammissibilità della spesa sostenuta, la residenza anagrafica del beneficiario nell'edificio o nell'unità

immobiliare oggetto degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche e, ove non riscontrino irregolarità, provvedono all'erogazione dei contributi.

3. In caso di decesso del beneficiario, il contributo concesso può essere erogato agli eredi se i lavori di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono stati realizzati quando il beneficiario era ancora in vita e la documentazione comprovante la spesa è stata rilasciata prima del suo decesso.

4. Nel caso in cui parte della documentazione comprovante la spesa sia stata emessa successivamente alla data del decesso, affinché questa possa essere ritenuta ammissibile, deve essere presentata una dichiarazione della ditta che ha eseguito gli interventi, in cui sia attestato che tale documentazione si riferisce a lavori eseguiti prima del decesso del beneficiario. In mancanza, potrà essere presa in considerazione solo la documentazione emessa anteriormente al decesso.

5. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 3, il Comune deve poter accertare la regolare esecuzione delle opere, come previsto dal comma 2. In caso contrario la UTI cui il Comune aderisce procede alla revoca del contributo concesso.

6. In caso di accoglienza in un servizio residenziale assistenziale del beneficiario, il contributo può essere erogato se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore al suo accesso in struttura. Similmente, il contributo può essere erogato in caso di cambio di residenza del beneficiario, se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore a quella del trasferimento di residenza.

#### **Art. 12** Revoca e rideterminazione dei contributi ai soggetti beneficiari

1. La UTI procede alla revoca dei contributi concessi se il soggetto beneficiario:
  - a) non è più residente nell'edificio oggetto di domanda di finanziamento, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 6;
  - b) non ha provveduto ad acquisire, entro dieci mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo, la residenza nell'edificio nel quale, in sede di presentazione della domanda di contributo, ha dichiarato di voler portare la propria residenza;
  - c) ha realizzato interventi diversi da quelli indicati nella domanda di contributo;
  - d) ha percepito o richiesto altri contributi o benefici fiscali pari o superiori alla spesa sostenuta.
2. La UTI procede alla rideterminazione del contributo secondo gli importi stabiliti dall'articolo 9, e per l'importo di spesa rimasto a carico del beneficiario se:
  - a) la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella preventivata e indicata nella domanda di contributo;
  - b) il beneficiario, successivamente alla presentazione della domanda, ha ricevuto o richiesto altri contributi o benefici fiscali che riducono l'importo di spesa rimasto a suo carico.

#### **Art.13** Rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei beneficiari

1. Entro dieci mesi dalla comunicazione di concessione del contributo, pena la revoca dello stesso, i beneficiari o gli altri soggetti indicati all'articolo 6, comma 1, presentano al Comune la seguente documentazione:
  - a) fotocopia non autenticata delle fatture, intestate al beneficiario o agli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, regolarmente quietanzate e annullate in originale da parte del Comune competente mediante apposizione della dicitura "documento utilizzato ai fini del rendiconto del contributo regionale concesso ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 41/96";
  - b) dichiarazione attestante la corrispondenza della documentazione prodotta



- agli originali delle fatture;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, redatta secondo l'allegato G al presente regolamento, nella quale si dichiara:
- 1) che il beneficiario è residente (o lo era secondo quanto previsto all'articolo 11, comma 6) nell'edificio o nell'unità immobiliare oggetto dell'intervento se all'atto della richiesta non era residente;
  - 2) che i lavori eseguiti o le attrezzature fornite corrispondono o sono analoghi a quelli previsti nella domanda di contributo;
  - 3) di non aver ottenuto, né richiesto successivamente alla presentazione della domanda, altri contributi o benefici fiscali per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche ovvero di aver ricevuto o richiesto altri contributi o benefici fiscali indicandone l'importo.
2. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute a titolo di acconto sui lavori o sulle forniture solo se effettuate dopo la presentazione della domanda di contributo.
3. Se gli interventi interessano parti comuni di un edificio e la spesa è suddivisa tra i condomini, le fatture possono essere sostituite dalla ricevuta di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza.

#### **art. 14** Norme transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2017.
2. Alle domande presentate fino al 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2012, n. 217 (Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni), ferme restando le attribuzioni delle UTI ai sensi della normativa regionale vigente.
3. Alle domande non finanziate per insufficienza di fondi nell'esercizio finanziario 2017 si applicheranno le disposizioni normative di cui al presente regolamento, per cui rimarranno valide per gli anni successivi solo se dovessero mantenere i presupposti del diritto al contributo dopo la verifica di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Nelle more dell'avvio dell'operatività delle UTI le attività di loro competenza sono svolte direttamente dai Comuni.

#### **art. 15** Abrogazioni

1. Il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2012, n. 217 è abrogato.